



COMUNE DI SANT'ANTIMO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

DELIBERAZIONE n. 401 del 28 settembre 2026

Oggetto: Istanza di ammissione alla massa passiva n. 477 avanzata da DI GIROLAMO GUIDO -
Ammissione alla massa passiva e liquidazione, ex art. 258 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno 2026 il giorno 28 settembre si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021 ai sensi dell'art. 252 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nelle persone di:

Dr. Euplio Castelluccio, Segretario comunale	Presidente	presente
Rag. Elda Karim Danielli, Funzionario economico finanziario	Componente	presente
Dr. Paolo Di Lorenzi, Funzionario economico finanziario	Componente	assente

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO che:

- il Comune di Sant'Antimo (Na), con delibera della Commissione straordinaria n. 10 del 19 luglio 2021, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. del 23 agosto 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il 20 settembre 2021, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- in data 24 settembre 2021 l'Organo anzidetto si è regolarmente insediato presso la sede del Comune di Sant'Antimo, come da Verbale sottoscritto dai componenti, alla presenza di del Vice Segretario Generale e che con successivi D.P.R. del 20 ottobre 2022 e del 15 novembre 2023 ha assunto l'attuale composizione;
- con delibera n. 1 del 27 settembre 2021 si è provveduto all'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Sant'Antimo mediante approvazione dell'avviso pubblico e del modello di istanza;
- con delibera n. 5 del 30 novembre 2021 sono stati prorogati i termini di presentazione delle istanze di insinuazione a massa passiva alla data del 2 gennaio 2022;
- con delibera n. 16 del 14 aprile 2022 è stata avanzata proposta di adesione della modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, disciplinata dall'articolo 258 TUEL, a cui la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale ha aderito con deliberazione n. 16 del 5 maggio 2022;
- con delibera n. 70 del 7 dicembre 2023 sono stati individuati i criteri per l'applicazione della suddetta procedura semplificata;

VISTI:



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

- l'art. 248, comma 4 del TUEL, che stabilisce che alla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 252, comma 4, del TUEL, che prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato che, nel caso di specie, corrisponde all'anno 2020;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 5, comma 2, del decreto legge 80/2004 che stabilisce che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.";
- l'art. 258, comma 3 del TUEL che, tra l'altro, prevede il pagamento delle transazioni entro 30 giorni dall'accettazione;

CONSIDERATO che:

- in data 5 marzo 2026 è stata acquisita al protocollo dell'OSL, l'istanza n. 477 di ammissione al passivo della liquidazione presentata da DI GIROLAMO GUIDO per il credito di € 12.445,02 vantato nei confronti del Comune di Sant'Antimo per spese legali da sentenza Tribunale Napoli Nord;
- questa Commissione ha verificato l'ammissibilità del credito alla massa passiva sulla base degli elementi probatori di cui alla documentazione agli atti del Comune e fornita dal creditore;
- il creditore ha accettato, con atto acquisito al prot. n. 763/OSL del 22 settembre 2026, con valore pienamente liberatorio per l'OSL e per il Comune di Sant'Antimo, dichiarando, con riferimento a quanto specificato nell'offerta stessa, formulata con nota 406/OSL del 4 giugno 2026, di essere per l'intero soddisfatto, relativamente al credito vantato alla data del 31.12.2020 e di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo;

CONSIDERATO che, laddove richiesto, il Comune di Sant'Antimo opererà la ritenuta d'acconto per versarla all'Erario, e che parimenti, per quanto concerne le fatture emesse dopo il 1 gennaio 2015 e soggette allo *split payment*, l'Ente provvederà al versamento dell'IVA allo Stato, in quanto l'Organo straordinario di liquidazione non può essere intestatario di autonoma partita IVA e codice fiscale e non è sostituto di imposta, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

ATTESO che il credito vantato possiede i requisiti di cui all'articolo 194 del testo unico 267/2000 e, di conseguenza, si può procedere all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento del debito transatto per l'importo complessivo lordo di € 4.978,01;



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

VISTI:

- il Decreto leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993 n. 378 e successive modifiche ed integrazioni che, come indicato all'articolo 269, comma 2, del TUEL continua ad applicarsi, in quanto compatibili;

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di prendere atto che è pervenuta la dichiarazione di accettazione della proposta transattiva da parte del creditore;
- di ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito vantato nei confronti del Comune di Sant'Antimo relativo all'istanza di ammissione alla massa passiva, iscritta al n. 477 dell'elenco delle istanze, presentata da DI GIROLAMO GUIDO per spese legali da sentenza Tribunale Napoli Nord, per un importo lordo transatto di € 4.978,01;
- di liquidare a favore di DI GIROLAMO GUIDO, l'importo lordo, come risultante dalla proposta transattiva accettata, di € 4.978,01 e di procedere al pagamento a favore del creditore per € 4.344,97 e a favore del Comune di Sant'Antimo per la parte relativa ai versamenti come sostituto d'imposta per € 633,04;
- di includere il predetto debito all'interno dell'apposito elenco da allegare al Piano di estinzione;
- di precisare che l'ammissione alla massa passiva è stata effettuata, coerentemente con gli orientamenti della magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione controllo per la Campania, n° 132/2018) sulla base di attestazioni ex art. 254, comma 4, del TUEL., rilasciate dagli uffici comunali competenti, e relative alle circostanze che le prestazioni (lavoro/fornitura/attività professionale/servizio) siano state effettivamente rese, che non siano già state pagate, neanche parzialmente, e che i relativi crediti non risultino prescritti;
- di trasmettere la presente deliberazione all'istante, al Sindaco, al Segretario Generale dell'Ente ed al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 378/1993;
- di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente sull'Albo pretorio *on-line* e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente dedicata all'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ne ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs n.97/2016;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Dr. Euplio Castelluccio, Presidente

Rag. Elda Karim Danielli, Componente

